

N. R.G. 2020/7323



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA  
Prima Sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7323/2020

Il Giudice dott. Claudia Lojacono,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.12.2020,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La \_\_\_\_\_, società Immobiliare, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. allegando, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che per fronteggiare l'emergenza Covid era stato emanato il DL 23 del 2020, in cui era prevista, all'art. 13, una procedura semplificata per le PMI danneggiate dalle sospensioni legate alla pandemia al fine di accedere al Fondo di Garanzia, con copertura del 100 % dei nuovi finanziamenti; che, avendo i requisiti richiesti, il 4.5.2020 aveva presentato domanda di finanziamento per euro 25.000,00 alla \_\_\_\_\_ dichiarando che l'attività di impresa era stata danneggiata dall'emergenza Covid; che la \_\_\_\_\_ aveva negato il finanziamento; che il diniego era immotivato e illegittimo; che sussisteva anche il *periculum in mora*, in quanto i mancati introiti stavano compromettendo le potenzialità dell'impresa e il regolare prosieguo della attività.

Tanto premesso la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato alla resistente il pagamento immediato della somma di euro 25.000,00.

Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso va rigettato.

Invero va premesso in diritto che a , seguito della notoria emergenza sanitaria, l'art. 13 lett. m) del D.L. n. 23 del 8.4.2020 ha previsto, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all'emergenza da Covid-19, una procedura semplificata per accedere al Fondo di Garanzia, con copertura del 100%, dei nuovi finanziamenti fino ad € 25.000,00 (poi diventati € 30.000,00 a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione). La durata del finanziamento può essere fino a 120 mesi (prima della legge di conversione era 72 mesi) e l'importo richiesto può essere pari al massimo al 25% del fatturato 2019 oppure al costo salariale per le aziende costituite dal 1 gennaio 2019 in avanti. Sono esclusi automaticamente dalla platea dei possibili beneficiari coloro che abbiano finanziamenti che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

In favore di tali soggetti beneficiari, prosegue l'art. 13 lettera m), "l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo".

E' evidente che la procedura prevista è alquanto semplice, non prevedendo una valutazione nel merito da parte del Fondo di garanzia, vale a dire un esame dei dati economico finanziari autocertificati dal beneficiario finale. Quanto alla Banca la stessa deve limitarsi alla "verifica formale del possesso dei requisiti" (costituiti dalla natura di PMI del richiedente, da fatto che l'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID e dalla assenza di posizioni classificate come sofferenze e di segnalazioni per esposizioni deteriorate di altro tipo).

A tal fine la stessa può utilizzare i dati che emergono dalle dichiarazioni della impresa e non è tenuta a verificare la veridicità delle dichiarazioni medesime. Né è obbligata, quindi, a chiedere documentazione a supporto di tali dichiarazioni.

Alla luce di quanto sopra è dibattuto attualmente se la Banca sia tenuta *sic et simpliciter* ad erogare il denaro una volta accertati i

requisiti di cui sopra o se possa, anzi debba, operare una valutazione del merito creditizio del cliente rigettando eventualmente la richiesta di finanziamento.

Tale dibattito si è riproposto in questa sede, ove la ricorrente sostiene che alla Banca fosse vietata qualsiasi valutazione e che la stessa fosse quindi obbligata ad erogare il denaro, mentre la resistente ha affermato di avere rigettato la richiesta a seguito di una valutazione del merito creditizio che era doverosa e che aveva portato ad esiti negativi.

Da un punto di vista teorico, si osserva che la questione è complessa e che la norma non fornisce di per sé una soluzione in un senso piuttosto che nell'altro, dato che da un lato la stessa non esclude in alcun modo il dovere delle banche di operare una valutazione nel merito (che tra l'altro sarebbe imposta dal dovere di evitare illeciti connessi ad una anomala erogazione del credito), d'altro lato il legislatore potrebbe avere optato per una automaticità nella erogazione del denaro al fine di far affluire con rapidità le risorse alle imprese che ne hanno bisogno.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, è dubbio se il rifiuto della [redacted] di erogare il finanziamento sia stato o meno legittimo.

Peraltro, da un punto di vista concreto, si ritiene che la questione sia irrilevante ai fini dell'esame del presente ricorso d'urgenza. Infatti nel medesimo [redacted] si è limitata a chiedere che fosse ordinato alla banca "il pagamento immediato" della somma di euro 25.000,00, di tal che, al fine di accertare la sussistenza del *fumus boni iuris*, va accertato non già se fosse legittimo o meno a suo tempo il rifiuto della Banca, ma solo se sussista in concreto e attualmente il diritto della [redacted] ad ottenere il finanziamento di cui all'art. 13 lettera m) e quindi la erogazione della relativa somma.

Ovviamente tale diritto (o meglio la verosimiglianza del medesimo data la natura di accertamento sommario che caratterizza la presente fase), va accertato sulla base della documentazione in atti.

Ciò non significa che non assumano valore le dichiarazioni contenute nella autocertificazione, ma è chiaro che va tenuto conto anche delle risultanze acquisite che eventualmente smentiscano tali dichiarazioni.

Orbene, nel modulo apposito la \_\_\_\_\_ ha dichiarato, con valore di autocertificazione, di essere stata danneggiata dall'emergenza Covid.

Tuttavia dall'esame dei dati riportati nel bilancio del 2019 (prodotto il 30.11.20), confrontati con quelli del bilancio del 2018 (che era già prodotto) si desume che i ricavi delle vendite, che nel 2018 erano pari ad euro 447,050, nel 2019 sono notevolmente calati, essendo pari ad euro 91.350,00.

Ciò significa che l'attività della \_\_\_\_\_ era già in "stallo" nel 2019, prima che intervenisse l'emergenza sanitaria e che la asserita difficoltà a pagare i costi, che oggi la ricorrente lamenta, non può essere maggiore di quella che ha incontrato nel 2019.

Va osservato, poi, che anche il totale dei debiti era superiore nel 2019 rispetto al 2018.

Infine confrontando le risultanze del bilancio del 2019 con quelle del bilancio provvisorio al maggio del 2020 si osserva che l'attivo del 2020 è inferiore di poco rispetto a quello del 2019 e che i debiti sono solo di poco superiori.

I ricavi, poi, ammontano a 42.000,00 euro piuttosto che 91.000,00 euro, ma va considerato che il bilancio provvisorio tiene conto solo della situazione sino a maggio.

Posto quanto sopra si ritiene che la ricorrente non abbia provato la sussistenza del presupposto fondamentale per la concessione del finanziamento oggetto di causa, vale a dire che la sua attività di impresa sia stata danneggiata dall'emergenza Covid.

E' superfluo rilevare, poi, che la sussistenza di tale presupposto, che costituisce elemento costitutivo per il diritto al finanziamento, non può essere ritenuta semplicemente sulla base della autodichiarazione, ove si evincano *aliunde* dati contrastanti con la medesima.

Posto quanto sopra il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. di cui sopra:

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e spese generali.

Si comunichi.

Monza, 24 dicembre 2020

Il Giudice  
dott. Claudia Lojacono